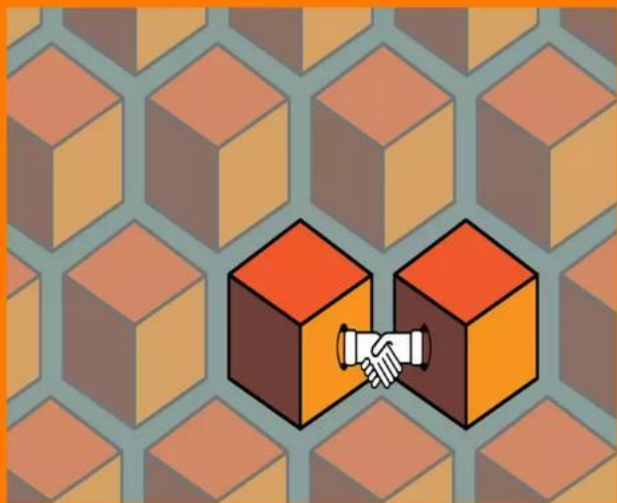




Avv. Giulia Arangüena

Antiriciclaggio e utilizzo di valuta virtuale



Normativa internazionale, comunitaria e italiana

Agenda

Nelle 4 ore di lavoro, dopo una breve premessa e rapida overview, mi concentrerò su:

- (i) principali novità introdotte in ambito internazionale sulle valute virtuali, con focus specifico sui nuovi provvedimenti GAFI/FATF
- (ii) disposizioni nazionali contenute nel D.lgs. 231/2007 e in alcuni dettagli della normativa secondaria di Banca d'Italia, pertinenti all'utilizzo di valute virtuali
- (iii) focus concernente alcuni degli obblighi antiriciclaggio.

1 Premesse

2 Perché l'AML?

3 Interventi internazionali

4 Contesto italiano

5 Obblighi legali

6 Obblighi AML – Adeguate Verifica

7 Obblighi AML – Segnalazione operazioni sospette

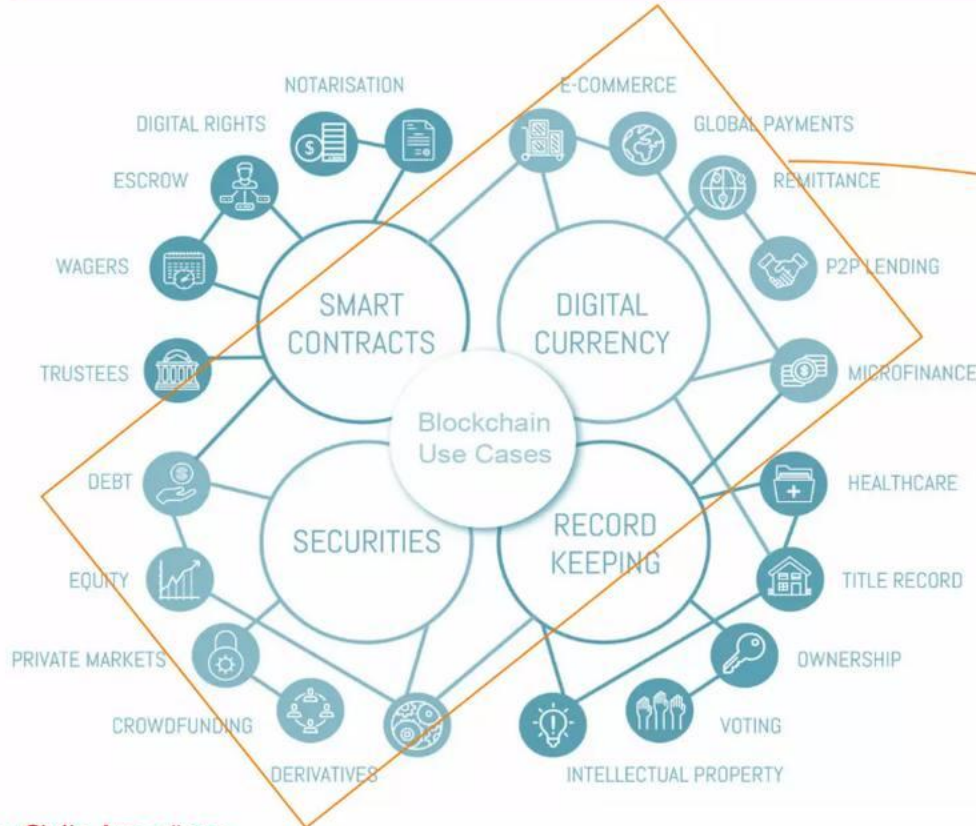
8 Obblighi AML – Mitigazione dei rischi

1

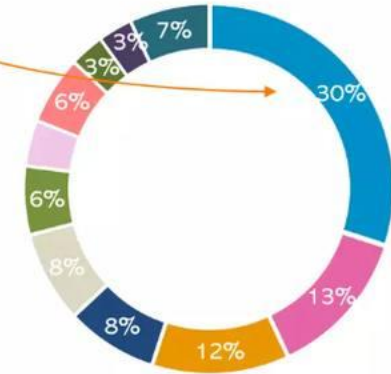
Premesse



Overview



BC Use Cases



- Banking & Finance
- Insurance
- Media & Entertainment - Game
- Professional Services
- Gov. & Public Goods
- Healthcare
- Technology Services
- Supply Chain

Contesto generale



Il settore più grande, in termini di forme di utilizzo della tecnologia BC, è senza dubbio, ancora, quello **bancario e finanziario**.

Tale settore peraltro è quello più «maturo» rispetto agli altri, perché è quello nel quale, **prima di ogni altro**, si sono affacciati i diversi **Legislatori** con intervenuti regolatori e normativi più strutturati relativi alla BC.

E questo perché la prima forma di impiego della BC, storicamente, è rinvenibile proprio nell'avvento delle cripto valute e poi dei token digitali.

Estrema trasversalità di BC Financial use cases



Disciplina AML (layer normativo comune)

Crossborder
Payments

Remittances

Payment
Service

CrowdFunding

P2P Lending

Credito

AML come prima risposta degli ordinamenti



2009-
2014

2015-
till now

- Cripto valute sono la prima forma di impiego della BC
- La prima intersezione della BC con l'economia reale si ha, dunque, nel settore economico finanziario e bancario
- Trasversalità delle forme di impiego della BC rispetto a svariate *sub-industries* del settore bancario e finanziario
- Impatto *disruptive* con i rispettivi impianti normativi a sostegno
- Risposta trasversale degli ordinamenti attraverso l'utilizzo del *layer* normativo comune ai vari comparti di attività finanziaria costituito dalla disciplina e dagli obblighi antiriciclaggio
- **Base globale e uniforme del governo della disciplina AML**
- Primi interventi normativi positivi e definitivi della tecnologia BC e delle cripto valute
- **A impatto globale, *disruptive* e trasversale della BC in ambito finanziario e bancario ha risposto (e corrisposto) quel settore normativo comune ai diversi ordinamenti (globale) e comune a tutte le aree di attività finanziaria**
- La BC comincia ad entrare negli ordinamenti giuridici degli Stati

2

Perché AML?

L'assenza di supervisione regolamentare e la facilità con cui gli attori criminali possono creare nuovi account per l'esecuzione di attività manipolatoria rendono i mercati delle criptovalute particolarmente vulnerabili all'infiltrazione criminale. L'utilizzo di criptovalute è potenzialmente vulnerabile da una vasta gamma di attività criminali. Molti di questi rischi si materializzano **non** sulla Blockchain in sé stessa, **ma nell'ecosistema circostante**.

La Blockchain non è criminale, ma possono essere criminali talune attività esercitate con il suo utilizzo. E i fenomeni criminosi **possono riguardare** gli enti emittenti, i portafogli virtuali ed altre **attività che supportano l'accesso dei consumatori/utenti** alla DLT.

E' interesse degli Stati proteggere gli utenti, ma è soprattutto interesse degli operatori BC e dei consumatori medesimi mantenere pulito e legale l'impiego delle criptovalute.



Esempi di attività illegale

Commercio di beni illeciti: le crittovalute forniscono un mezzo di pagamento per beni e servizi illegali (narcotici, pornografia infantile, armi e altre offerte del dark web).

Hacking e furto di identità: i portafogli virtuali forniscono agli hacker facili obiettivi per la frode e il furto di identità. Se un account viene violato, i detentori di asset crittografici possono essere esfiltrati su conti anonimi e liquidati per fiat o altri beni, con poca o nessuna possibilità di invertire le transazioni dopo il rilevamento;

Manipolazione e frodi del mercato: mentre la Blockchain consente in linea di principio di monitorare le transazioni di scambio, la capacità di individuare insider trading, pump-and-dump e altre forme di abuso di mercato è limitata, e la particolare immaturità dei relativi mercati può rendere pesanti per molte persone gli effetti anche di una singola condotta abusiva.

Vulnerabilità al riciclaggio



Il potenziale che la crittovaluta ha di **favorire il riciclaggio di proventi illeciti** a livello globale e di **finanziare con immediatezza gruppi terroristici** nasce dalle loro caratteristiche intrinseche (i.e. l'anonimato, liquidità o facile convertibilità, e la natura senza confini) e dall'**operatività in mercati non sorvegliati**.

Le crittovalute sono il traguardo raggiunto dalla democratizzazione finanziaria, caratterizzata dall'**assenza di intermediari e di controllo statale**, che mira alla creazione di un mercato totalmente libero, la cui regolamentazione sia lasciata ai singoli utenti partecipanti del sistema. Da ciò la ragione per cui i fautori della moneta virtuale hanno fortemente osteggiato, sin dall'inizio e fino all'ultimo, l'intervento di *regulation*, in un settore la cui forza risiede esattamente nella parità di condizioni tra tutti gli individui in mancanza di un organismo *super partes* che ne controlli l'operato e nell'inesistenza di regole che rallentino l'operatività.

Caratteristiche facilitatrici del riciclaggio



- Le caratteristiche che - dal punto di vista dei legislatori – facilitano il riciclaggio sono:
- anonimato delle transazioni in crittovaluta, grazie al quale, ad ogni titolare di un account è garantita totale riservatezza circa la sua identità, tanto con riferimento alla privacy relativa alla propria persona, quanto a quella inerente l'oggetto delle proprie transazioni;
 - facilità e nell'assenza di costi per l'apertura di una molteplicità di account;
 - facilità di conversione (estrema liquidità);
 - basso rischio nella trasferibilità.

Le crittovalute sono a metà strada tra il contante e la moneta elettronica presentando i vantaggi di entrambi (moneta fisica: anonimato, convertibilità/liquidità, basso rischio di trasferimento; moneta elettronica: rapidità e minori costi di transazione).

Reato di pericolo

Il reato di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) subordina incondizionatamente la propria configurazione alla condizione per cui la condotta posta in essere dal riciclatore debba essere **idonea ad ostacolare** «**l'identificazione della provenienza delittuosa**» di denaro, beni o altre utilità derivanti da delitto.

Pertanto, la probabilità che il sistema delle crittovalute venga usato per la ripulitura di proventi illeciti internazionali è **direttamente proporzionale** all'abilità che lo stesso mostrerà a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza dei cryptoasset. E il vero punto dolente è quindi rappresentato dall'anonimato/pseudo-anonimato delle transazioni e dalla globalità del loro utilizzo.

3

Interventi internazionali

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni transnazionali, che non possono essere combattuti con successo solo su base nazionale. La reazione ai fenomeni richiede perciò uniformità di comportamenti da parte delle autorità governative nell'adozione delle misure da introdurre.

L'uniformità di approccio è garantita dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI) - Financial Action Task Force (FATF) (GAFI-FATF).

Costituito nel 1989 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7 tenutosi a Parigi, il GAFI-FATF è un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita.

Il 1° giugno 2015 GAFI/FATF ha posto in esecuzione misure pratiche per prevenire l'uso improprio ed illecito delle valute virtuali ed ha emanato la **Risk-based Approach Guidance on Virtual Currencies**.

Con tale documento: 1) è stata data la **prima definizione di carattere normativo e globale di valuta virtuale**, 2) sono state chiarite le raccomandazioni (gli standard internazionali GAFI/FATF) pertinenti ai servizi di utilizzazione e scambio di valute virtuali convertibili e 3) è stato esteso, a tale ambito di attività, il principio basilare della disciplina AML: il c.d. **approccio basato sul rischio**.

Evoluzione GAFI/FATF sulle valute virtuali



Al Vertice dei leader del G-20 svoltosi in Argentina dal 30 novembre al 1 ° dicembre 2018, il GAFI/FATF – che aveva già ad ottobre del 2018 modificato nel glossario una delle sue raccomandazioni per introdurre la nozione di **Virtual Asset** - ha fornito un report ai leader del G20 per riferire degli sforzi fatti per reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il G20 ha espresso il suo sostegno ma ha richiesto chiarimenti su come gli standard internazionali si debbano applicare alle attività svolte con l'utilizzo di criptovaluta.

In virtù di ciò, il vertice G20 si è concluso con la predisposizione dell'avvio di un programma specifico volto all'emanazione di una nota imperativa di interpretazione delle raccomandazioni GAFI/FATF applicabili alle criptovalute, con l'esortazione a tutte le giurisdizioni di porre in esecuzione misure pratiche per prevenire l'uso improprio ed illecito delle valute virtuali, e all'aggiornamento della *Risk-based Approach Guidance on Virtual Currencies* del 2015.



Provvedimenti internazionali sulle valute virtuali

UE: Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento e del Consiglio Europeo (c.d. V° Direttiva AML) – maggio 2018

GAFI/FATF: Integrazione glossario delle Raccomandazioni con la definizione di Valuta Virtuale – ottobre 2018

GAFI FATF: Nota interpretativa della Raccomandazione n. 15 pertinente ai provider di servizi di valuta virtuale – febbraio 2019

GAFI/FATF: Emanazione della *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers* – giugno 2019

Estensione Raccomandazione 15



La [nota interpretativa del 19 febbraio del 2019](#) del GAFI/FATF che integra la Raccomandazione n. 15 per renderla applicabile, da giugno del 2019, quale standard internazionale contro i Rischi ML/FT a cui sono esposti i c.d. VASP, o *Virtual Asset Service Provider*.

I VASP sono le persone fisiche o giuridiche, come definite nel Glossario Generale delle Raccomandazioni emendato ad ottobre del 2018, che esercitano professionalmente, in nome o per conto di altre persone fisiche o giuridiche, una o più delle seguenti attività:

- i) scambio tra Asset Virtuali e monete aventi corso legale;
- ii) scambio di una o più forme di Asset Virtuali tra loro;
- iii) trasferimento di Asset Virtuali;
- iv) custodia e/o gestione di Asset Virtuali, ovvero di strumenti che ne abilitano il controllo; o
- v) partecipazione o fornitura di servizi finanziari correlati all'offerta di un emittente, ovvero alla vendita di Asset Virtuali

Nota interpretativa R15

I VASP devono:

- a) essere soggetti ad adeguati livelli di disciplina e monitoraggio ai fini della prevenzione, mitigazione e contrasto dei Rischi ML/FT;
- b) osservare le Raccomandazioni dalla n. 10 alla 21 **nel caso svolgano transazioni al di sopra della soglia dei 1.000 USD e qualora effettuino un trasferimento elettronico di fondi *cross-border* o a livello domestico;**
- c) essere soggetti a processi di autorizzazione/licenza o di registrazione in un albo specifico;
- d) essere sottoposti alla supervisione di una autorità nazionale con poteri di imporre sanzioni anche di tipo disciplinare, incluse misure di ritiro, limitazione o sospensione della licenza o della registrazione;
- e) essere soggetti, relativamente ai Rischi ML/FT, al **controllo di un'autorità nazionale** competente alla conduzione di una vigilanza basata sul rischio che sia **munita di poteri di ispezione, coercitivi e sanzionatori (di tipo operativo e pecuniario)** per obbligare alla produzione di documenti e informazioni.

Il 21 giugno 2019 GAFI/FATF ha adottato la una nuova [Guida per un approccio basato sul rischio relativa ai Virtual Asset ed ai fornitori di servizi di Virtual Asset](#).

La Guida aggiorna la versione 2015 e accompagna la [Nota interpretativa alla Raccomandazione 15](#) sulle nuove tecnologie (R15) che chiarisce come le raccomandazioni (Standard AML internazionali) dovrebbero applicarsi ai VA e ai fornitori dei relativi servizi (VASP).

La Guida afferma, esplicitamente, che, "quasi tutte" le raccomandazioni del GAFI/FAFT sono direttamente pertinenti per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati ai *virtual asset*, mentre le raccomandazioni meno esplicitamente collegate sono comunque ugualmente pertinenti e applicabili.

Sui VASP grava lo stesso insieme completo di obblighi AML o perché assimilabili agli istituti finanziari o perché esercenti attività o professioni non finanziarie ma di tipo commerciale (i c.d. DNFBP - *Designated non-financial businesses and professions*).



Punti dolenti

L'autorità nazionale di controllo per gli obblighi AML/CFT sui VASP non può essere una c.d. *Self-Regulating Body* o SBR, nemmeno se il VASP è estraneo alla categoria dei soggetti finanziari, cioè se sia una qualsiasi entità DNFBP, o *Designated non-financial businesses and professions*, che ingaggia qualche attività concernente VA (aperta polemica con il modello della Svizzera)

L'applicazione delle disposizioni sui wire - transfer (R16) a tutti i trasferimenti di fondi concernenti VA al di sopra dei 1.000 USD (cd *travel guide*), sia cross-border che domestici costituisce un serio problema.

Occorre infatti che il VASP richieda, registri e conservi le informazioni attinenti all'identità dell'originator di un pagamento e del suo provider, in un sistema nel quale i pagamenti sono soprattutto P2P e gli end point non sono sempre identificabili.

4

Contesto italiano

Decreto AML: è il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 *«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».*

Decreto di Riforma: è il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di *«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006».*

2° Decreto di Riforma: è il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, recante *«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE».*

L'Italia si è mossa in anticipo



Il legislatore italiano, con il Decreto di Riforma, adottato in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha anticipato le linee di sviluppo del diritto europeo che, nel prevedere degli emendamenti al testo della IV Direttiva, hanno consolidato, nel dicembre del 2016, un testo di proposta di una nuova direttiva (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), nel quale sono confluite la **definizione di moneta virtuale**, e l'inclusione, tra i soggetti obbligati, dei “*providers of Exchange services between virtual currencies and fiat currencies*” e dei fornitori di servizi di portafoglio digitale – i cc.dd. “*wallet provider*” – che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali.

SIMPLE CONCEPTS

Con il Decreto di Riforma, entrato in vigore il **4 luglio 2017**, il legislatore ha anticipato, **relativamente all'utilizzo di Valuta Virtuale**, parte dei contenuti della V° Direttiva AML (entrata in vigore a maggio del 2018 e attuata ora con il 2° Decreto di Riforma)

Tra le novità più rilevanti, il Decreto di Riforma ha introdotto essenzialmente tre aspetti:

- la definizione di Valute Virtuali;
- La definizione della categoria dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di Valuta Virtuale;
- l'applicazione della disciplina dei "cambiavalute" a questi ultimi.

Definizione legale di valuta virtuale

La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (art. 1, comma 2, lettera qq., Decreto AML).

(La definizione di valuta virtuale è stata introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta con il D.lgs. n. 90/20017 che ha modificato la disciplina antiriciclaggio, di cui al D.lgs. n. 231/2007 per effetto della 4° Direttiva AML (Direttiva (UE) 2015/849). Con il D.lgs. 125/20019 del 4.10.20019, pubblicato in G.U. 26.10.2019, la precedente definizione è stata ritoccata e integrata così come riportato).



Definizione di Prestatore di Servizi di Utilizzazione di Valute Virtuali

Il Prestatore di Servizi di Utilizzo di Valuta Virtuale è ora definito normativamente come: ***“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale, o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime*** (art. 1, comma 2, lettera ff., Decreto AML).



Wallet Provider

Con l'attuazione delle V° Direttiva, attraverso il 2° Decreto di Riforma, sono stati inseriti tra i soggetti obbligati all'osservanza del Decreto AML, anche i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale.

Questi sono ora definiti come: ***ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali*** (art. 1, comma 2, lettera ff-bis Decreto AML)

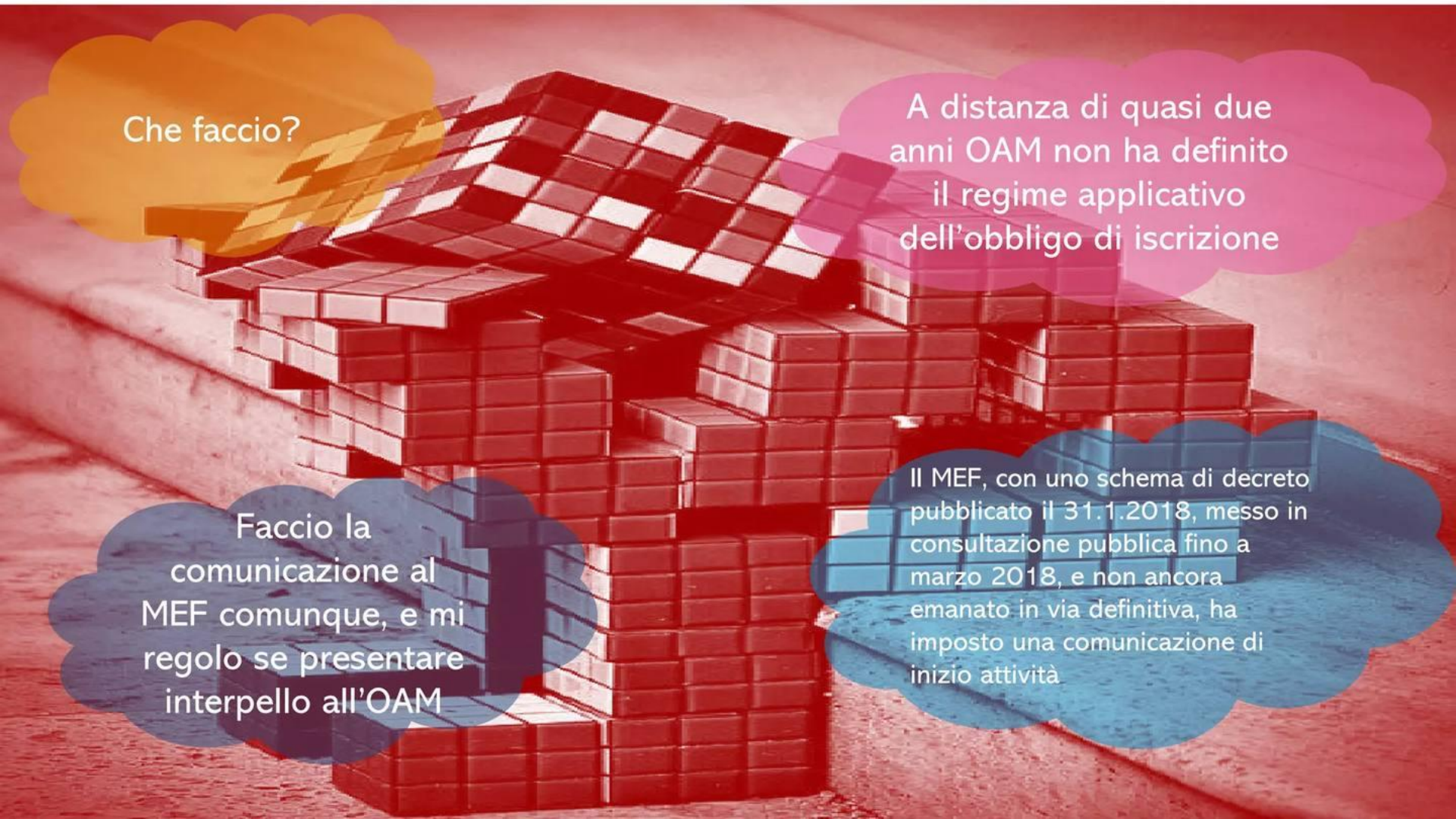


5

Obblighi legali

Il Decreto di Riforma, con l'art. 8 – modificando la disciplina di cui al **D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141**– vi ha previsto l'inserimento, all'art. 17 *bis*, dei nuovi commi 8 *bis* e 8 *ter*, in virtù dei quali, i Prestatori di Servizi di Utilizzazione di Valuta Virtuale e i Prestatori di Servizi di Portafogli Digitale - come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. ff. e ff bis del Decreto AML - sono tenuti:

- (i) ad iscriversi in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall'OAM (l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi); e
- (ii) a comunicare al Ministero dell'Economia l'inizio dell'operatività sul territorio nazionale, secondo modalità e la tempistica da fissarsi con successivo decreto.



Che faccio?

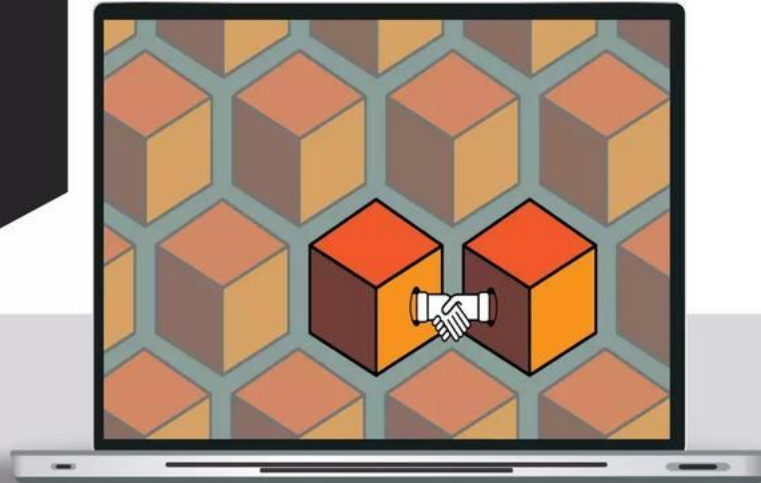
A distanza di quasi due anni OAM non ha definito il regime applicativo dell'obbligo di iscrizione

Faccio la comunicazione al MEF comunque, e mi regolo se presentare interpello all'OAM

Il MEF, con uno schema di decreto pubblicato il 31.1.2018, messo in consultazione pubblica fino a marzo 2018, e non ancora emanato in via definitiva, ha imposto una comunicazione di inizio attività

Quando sono obbligatori gli adempimenti AML

~~Se c'è
conversione~~



Il Prestatore di Servizi di Utilizzo di Valuta Virtuale - «~~limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso~~» (nuovo art. 3, comma 5, lett. i), Decreto AML) – rientra tra i soggetti obbligati all'osservanza di obblighi specifici in tema di antiriciclaggio.

Per effetto del 2° Decreto di Riforma, il predetto inciso è stato soppresso e sono stati inclusi, tra i soggetti obbligati anche i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale.

Adempimenti AML



Art. 35 Decreto AML

Segnalazione

Segnalare a UIF le operazioni in caso di sospetto o di sussistenza di motivi ragionevoli per sospettare il compimento di operazioni di riciclaggio

Art. 16 Decreto AML

Mitigare il rischio

Adottare presidi e attuare controlli e procedure interne necessari a mitigare e gestire i rischi

Art. 15 Decreto AML

Analisi e autovalutazione del rischio

Elaborare un documento di valutazione sulla base dell'analisi nazionale e dei fattori associati alla clientela, all'area geografica, ai canali distributivi e servizi offerti

Art. 17 Decreto AML

Adeguate verifica della clientela

Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, svolgere un controllo costante

Art. 16, 3 Decreto AML

Formazione

Garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni e il riconoscimento di operazioni sospette

Art. 42 Decreto AML

Astensione

Non instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni o prestazioni professionali, ponendo fine al rapporto continuativo in caso di impossibilità di esecuzione dell'adeguata verifica

Art. 46 Decreto AML

Comunicazioni oggettive

Comunicare a UIF a cadenze regolari operazioni a rischio riciclaggio

Art. 31 Decreto AML

Conservazione

Conservare le informazioni, indicando (i) la data del rapporto; (ii) i dati identificativi del cliente, e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto; (iii) la data, l'importo e la causale dell'operazione; (iv) i mezzi di pagamento, etc.

Estensione del modello finanziario?



L'assimilazione dei Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e di Servizi di Portafogli Digitale all'attività dei cambiavalute fa presagire l'applicazione del modello finanziario per l'osservanza degli obblighi AML da parte di tali soggetti. Ma, come indicato nel Decreto AML, i c.d. cambiavalute virtuali rientrano nella categoria degli **operatori non finanziari**, e non sono sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia. Allo stato, però, né OAM o MEF hanno ancora assunto disposizioni regolamentari per l'applicazione specifica degli obblighi AML. E, in tale vuoto normativo, occorre tener presente: 1) che il modello della Banca d'Italia è comunque **espansivo** trovando applicazione anche per categorie di soggetti, come i mediatori creditizi o gli agenti in attività finanziaria, non direttamente sottoposti alla sua attività di controllo; 2) i cambiavalute – come mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria – rientrano tra i soggetti comunque operanti nel settore finanziario (l'art. 10, comma 7 del D.lgs. n. 141/2010).





Modello regolamentare



Al fine di completare e rafforzare il quadro normativo di riferimento la Banca d'Italia, dopo consultazione pubblica, ha emanato due importanti provvedimenti attuativi:

- a) Le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela (entrate in vigore il 30.7.2019 ed applicabili da gennaio 2020).
- b) Le disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio (entrate in vigore il 26.3.2019 ed applicabili da gennaio 2020).

6

Obblighi AML- Adeguate Verifica



Quando l'ADV è obbligatoria

01

Contratto



Rapporto continuativo

Quando si instaura un rapporto contrattuale di durata, o vi è il conferimento di un incarico professionale (sia per attività intellettuale che commerciale). Nei confronti della clientela già acquisita, in occasione della revisione del rapporto

02

Operazioni



Esecuzione di operazioni occasionali

Prima di eseguire operazioni occasionali che comportino: (i) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata; ovvero (ii) un trasferimento di fondi per via elettronica superiore a 1.000 euro

03

Sospetto



Sospetto di riciclaggio

Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi soglia, deroga o esenzione

04

Dubbio



In caso di dubbi

Quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adequatezza dei dati ottenuti precedentemente ai fini dell'identificazione

Destinatari dell'ADV

Cliente



Il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i destinatari degli obblighi di antiriciclaggio. In caso di rapporto/operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari.

Esecutore



Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Titolare effettivo



1) La persona fisica, diversa dal cliente, per conto o a beneficio della quale il rapporto è instaurato, o è realizzata un'operazione o è compiuta una prestazione, ovvero 2) nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari

Titolare effettivo (sub 2)

Con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà, la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

1.1. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

1.2. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.



Processo di Adeguata Verifica

Identificazione

Acquisizione dei dati identificativi, previa esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento equipollente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile

ID

VERIFICA

INFO

MONITOR

ADV

Verifica

Verifica e riscontro di veridicità dei dati identificativi, dei documenti e delle informazioni forniti all'atto dell'identificazione, nonché valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura

Acquisizione informazioni/profilatura

Acquisizione valutazione di informazioni concernenti: (i) le finalità relative all'accensione del rapporto; (ii) le relazioni tra il cliente e l'esecutore; (iii) la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto; (iv) l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente e del titolare effettivo

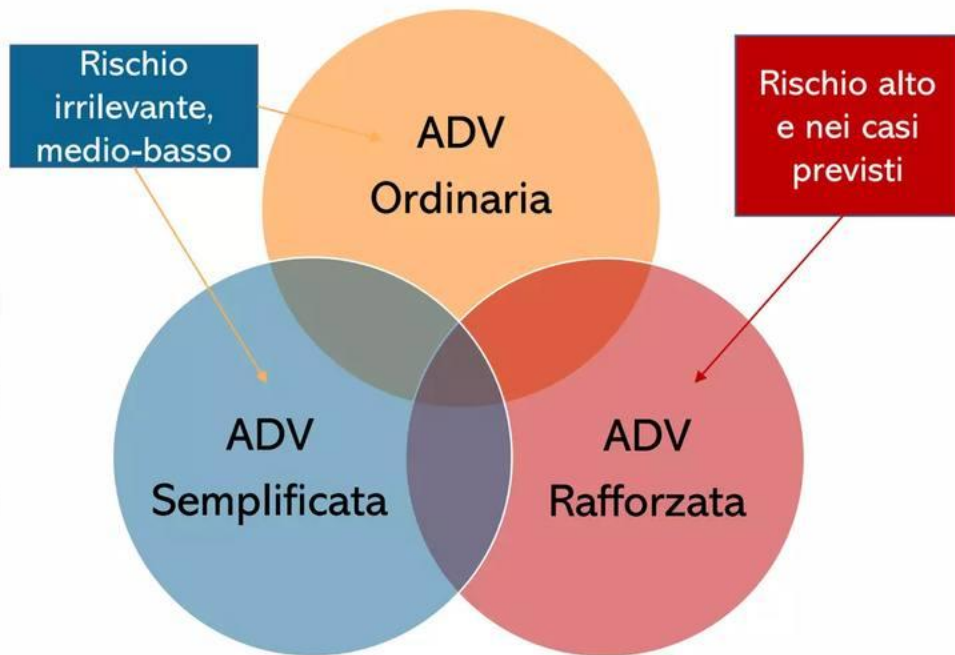
Monitoraggio

Monitoraggio costante del rapporto per verificare esistenza mutamenti nel profilo del cliente

ADV rafforzata per la conversione di Valuta Virtuale

In base al principio dell'«approccio basato sul rischio», l'intensità degli adempimenti di ADV sono modulati sulla base dell'entità del rischio a cui si trova esposto il soggetto obbligato

Data la particolarità dell'attività di conversione di Valuta Virtuale si ritiene che sussistano **più di un indice di rischio** per come indicati dall'art. 24 del Decreto AML (vedi in particolare il comma 2, lett. b, che indica, quali fattori di rischio, ad esempio, quelli relativi a prodotti/servizi che potrebbero favorire l'anonimato, o quelli concernenti prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative).



ADV rafforzata

L'obbligo di ADV può, in linea di massima, essere richiesto al Prestatore di Servizi di Utilizzazione di Valuta Virtuale ed al Prestatore di Servizi di Portafogli Digitale, qualora eserciti attività di conversione, attraverso l'assolvimento di modalità rafforzate



Maggiore profondità delle informazioni in sede di identificazione, con richiesta di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti



Verifiche più incisive



Aumento della frequenza del monitoraggio



PERSONA FISICA

Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale.

Stato civile, attività svolta, luogo di svolgimento dell'attività, reddito annuo, natura e scopo dell'istaurazione del rapporto o dell'operazione occasionale, provenienza dei fondi impiegati nelle operazioni, previsioni dei volumi delle operazioni.

Informazioni riguardanti persone politicamente esposte

Identificazione del cliente dell'esecutore e del titolare effettivo sub 1 e 2



Modalità rafforzate

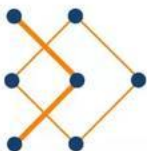
PERSONA GIURIDICA

Dati identificativi della persona giuridica, nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore.

Sede sociale, codice ATECO, SAE, casella PEC natura e scopo dell'istaurazione del rapporto o dell'operazione occasionale.

Estremi della costituzione, dettagli area geografica prevalente dell'attività.

Dati economici ultimo bilancio, provenienza fondi



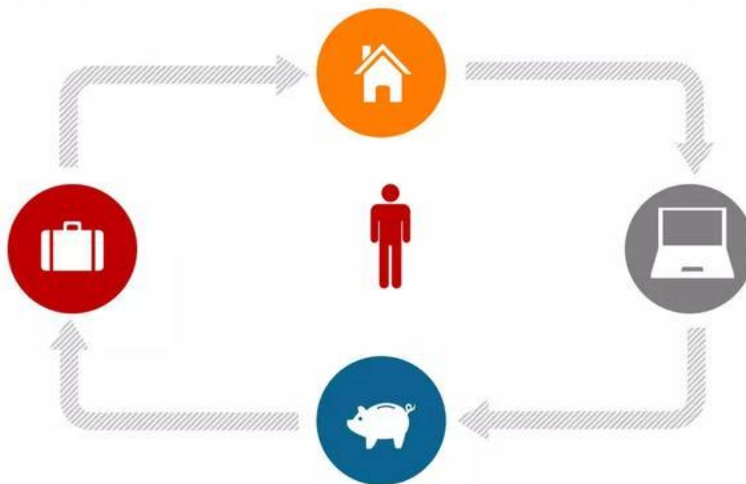
Assolvimento dell'identificazione e ADV

DI PERSONA

In presenza del cliente o dell'esecutore vengono acquisiti i dati identificativi e i documenti identificativi

ESTERNALIZZAZIONE

Mediante convenzioni di esternalizzazione a soggetti esterni



INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

Mediante rilascio di attestazioni da parte di intermediari finanziari terzi che vi abbiano già provveduto

A DISTANZA

Attraverso la propria operatività a distanza con acquisizione di documenti in formato elettronico e un'ulteriore modalità di controllo (ad esempio: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario, ecc.)

Attraverso una procedura di riconoscimento da remoto.

Acquisizione informative finalizzata al profilo di rischio

I soggetti obbligati devono provvedere a definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate con riferimento agli elementi di valutazione indicati e a quelli ulteriori che i destinatari ritengano di adottare



In esito alla «profilatura», ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite da i destinatari → A ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa. Deve essere acquisito il consenso al trattamento dei dati.

7

Obblighi AML – Segnalazione operazioni sospette

Segnalazioni SOS



Gli intermediari, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando *sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare* che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto:

- dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni,
- dal loro collegamento o frazionamento;
- da qualsivoglia altra circostanza conosciuta;
- tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del Decreto AML.

I soggetti obbligati NON compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata, tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

Operatività dell'obbligo



- Accreditamento del Provider di Servizi di Utilizzazione di Valuta Virtuale o di Portafogli Digitali presso piattaforma INFOSTAT – UIF di Banca d'Italia per rilascio credenziali
- Presentazione istanza e documenti allegati
- Seguire il Provvedimento del 4.5.2011 di UIF con istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette
- Le segnalazioni di operazioni sospette ricollegabili all'impiego di *virtual asset* devono essere conformi, nei contenuti e nelle modalità, a quanto stabilito il **28.5.2019** dall'UIF nelle **indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all'utilizzo di valute virtuali.**

8

Mitigazione del rischio

Contenuti degli obblighi

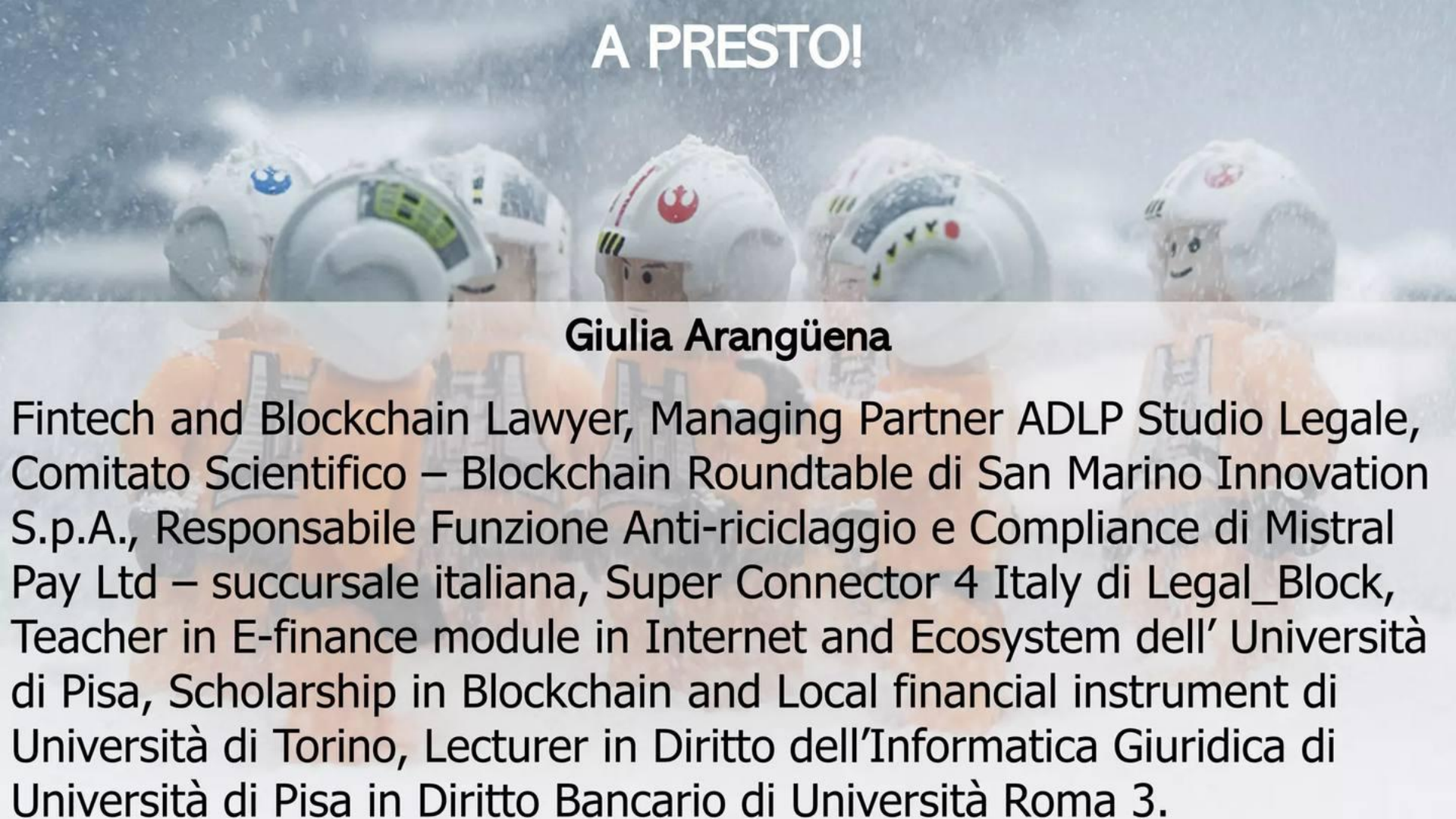
Organizzazione

L'adozione di specifici presidi interni, controlli e procedure, adeguati alla propria natura e dimensione

Formazione

Programmazione e attuazione di programmi di formazione permanente ed aggiornamento del personale in tema di antiriciclaggio

Presidi
AML



A PRESTO!

Giulia Arangüena

Fintech and Blockchain Lawyer, Managing Partner ADLP Studio Legale, Comitato Scientifico – Blockchain Roundtable di San Marino Innovation S.p.A., Responsabile Funzione Anti-riciclaggio e Compliance di Mistral Pay Ltd – succursale italiana, Super Connector 4 Italy di Legal_Block, Teacher in E-finance module in Internet and Ecosystem dell'Università di Pisa, Scholarship in Blockchain and Local financial instrument di Università di Torino, Lecturer in Diritto dell'Informatica Giuridica di Università di Pisa in Diritto Bancario di Università Roma 3.



Grazie